

06 OTT. 2022

Atto esente da:
- Imposta di registro ex art. 82, comma 3;
- Imposta di bollo ex art. 82, comma 5;
del D. Lgs. n. 117/2017

Coro "El Biron" A.P.S.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Nr. 1 della raccolta dei Verbali delle Assemblee



Sia noto a chi interessi che a seguito di regolare convocazione a cura del Presidente, il giorno 20/09/2022 alle ore 20.30, nella sede legale dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati.

Effettuata la verifica poteri risultano:

PRESENTI n. 33: segue elenco presenti

1. Bruni Mario
2. Burato Giacomo
3. Cecchetto Andrea
4. Cengia Luigino
5. Dal Fitto Francesco
6. Dal Fitto Gaetano
7. Dal Zovo Pierino
8. Gambaretto Nico
9. Gazzo Cesare
10. Governo Francesco
11. Mainente Lino
12. Mainente Massimo
13. Marcigaglia Alessandro
14. Meneghini Mirco
15. Monchelato Fabio
16. Munaretto Simone
17. Pozza Fernando
18. Pozza Francesco
19. Rigodanzo Mariano
20. Rivato Ignazio
21. Rossi Raffaello
22. Sartori Emanuele
23. Sartori Gabriele
24. Sartori Giovanni
25. Soprana Claudio
26. Soprana Franco
27. Soprana Renato
28. Soprana Renzo
29. Stella Stefano
30. Tomiozzo Silvano
31. Vanzo Marino
32. Zanchi Giorgio

ASSENTI n. 1 : segue elenco assenti

1. Coltro Massimo

Essendo presenti n. 33 su n. 34 iscritti a Libro Soci, ai sensi dello Statuto vigente, l'Assemblea può considerarsi regolarmente costituita ed in grado di deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. **ADEGUAMENTO STATUTO AL D. LGS. N. 117/2017.**
2. **ISCRIZIONE ALL'ALBO APS / RUNTS TENUTO DALLA REGIONE VENETO.**

Assume la presidenza il Signor Gambaretto Nico il quale propone quale segretario verbalizzante il Signor Tomiozzo Silvano, il quale accetta. L'Assemblea approva.

1. ADOZIONE NUOVO STATUTO PER ADEGUAMENTO AL D. LGS. N. 117/2017

PREMESSO CHE

- dal 12 /02 /1998 è costituita la Associazione "Coro El Biron" il cui ultimo adeguamento statutario risale al 12/02/1998 effettuato con scrittura privata registrata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Soave (VR) in data 24/02/1998 al n. 147 modello 1.

Per poter accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in quanto Associazione di Promozione Sociale, i soci riuniti in Assemblea Straordinaria convengono di proseguire nella loro attività in quanto Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta che assumerà la seguente denominazione:

- **"Coro El Biron A.P.S.";**

- **l'A.P.S. ha sede legale in San Giovanni Ilarione (VR) Via Risorgimento n.5 (sede degli alpini di San Giovanni Ilarione);**

- l'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo;

- l'associazione avrà come principi informatori quelli analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente verbale:



assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni degli associati volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

Tutto ciò premesso, dopo averne data lettura ed averlo discusso articolo per articolo, l'Assemblea con voti favorevoli unanimi, delibera di approvare lo Statuto, composto da n. 32 articoli, allegato al presente verbale del quale fa parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sostituisce i precedenti in ogni loro parte.

2. ISCRIZIONE ALL'ALBO APS/RUNTS TENUTO DALLA REGIONE VENETO

L'Assemblea conferisce mandato al presidente perché:

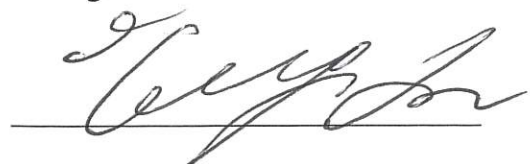
- provveda alla registrazione del presente atto nei modi e termini di Legge;
- faccia richiesta alla Regione Veneto per l'iscrizione all'Albo delle APS / RUNTS nei modi e termini indicati dalla Direzione dei Servizi Sociali della Regione medesima.

Esauriti i punti all'ordine del giorno e non venendo chiesta da altri la parola, il Presidente alle ore 21.30 dichiara chiusa l'Assemblea. Fatto, letto e sottoscritto a San Giovanni Ilarione il 20 /09/2022

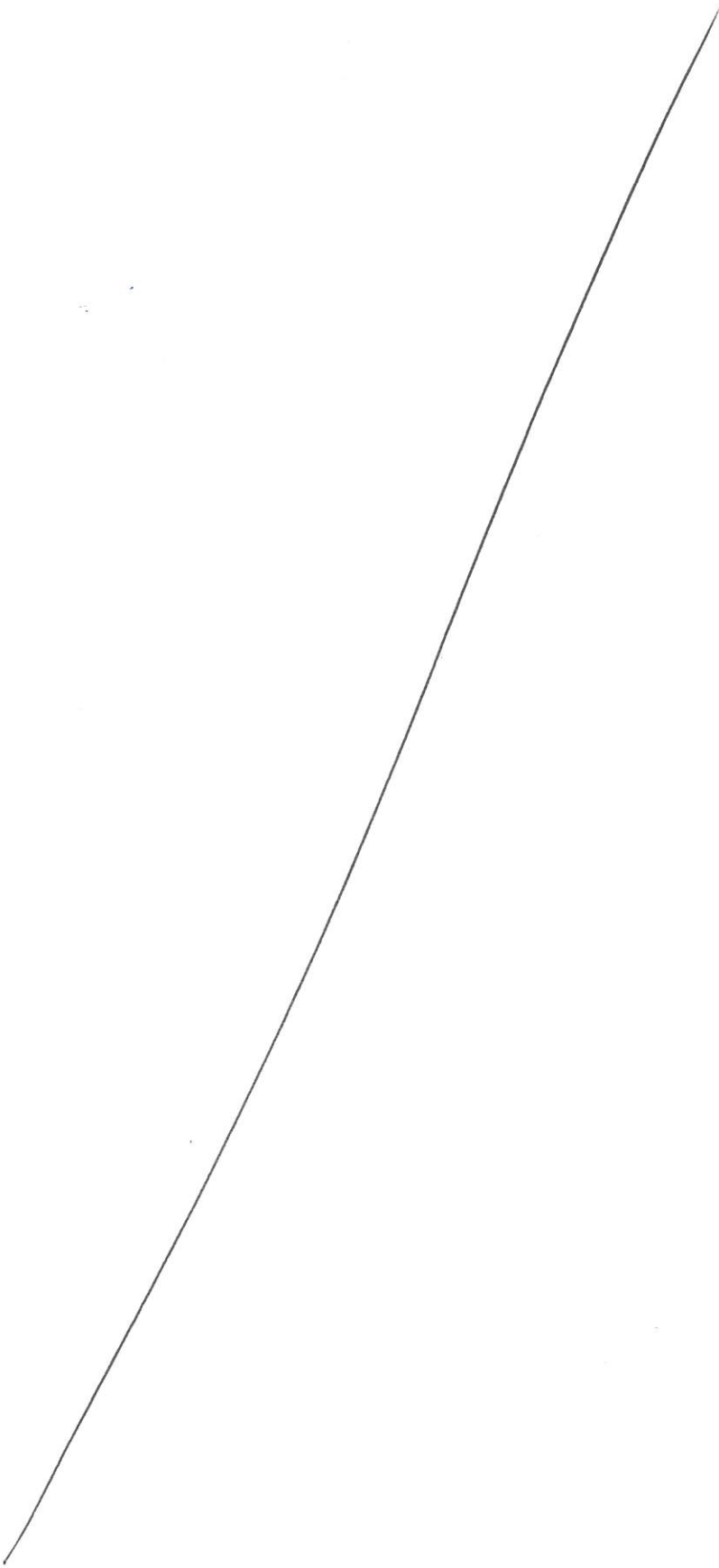
Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria: Gambaretto Nico



Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria: Tomiozzo Silvano



06 OTT. 2022



09 OTT. 2022

Atto esente da:
- Imposta di registro ex art. 82,
comma 3;
- Imposta di bollo ex art. 82,
comma 5;
del D. Lgs. n. 117/2017

Coro "El Biron A.P.S."
San Giovanni Ilarione (VR)
CF: 92010320239

STATUTO



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<Coro El Biron A.P.S.>>, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il nome del coro deriva da una nota località del comune di San Giovanni Ilarione, uno sperone roccioso che si affaccia sulla valle d'Alpone a nord ovest del centro abitato del capoluogo. Il termine "Biron" deriva probabilmente da burrone, vista la configurazione geologica del luogo. In questa località sono state rinvenute tracce di insediamenti preistorici, quali punte di freccia in selce, ossa di animali lavorate a scopo ornamentale e cocci di vasellame. Questo sta ad indicare che il luogo fu abitato dall'era della pietra fino all'età del ferro. La posizione si presta infatti ad una facile osservazione della valle sottostante e quindi facilmente difendibile.

Il coro è nato da un esperimento di scuola di canto effettuato per iniziativa del gruppo alpini di San Giovanni Ilarione (VR).

L'associazione ha sede legale in via Risorgimento, 5, presso la sede degli alpini, nel comune di San Giovanni Ilarione (VR)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, qualora se ne presentasse il bisogno.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle di cui all'**art. 5 D. Lgs. 117/2017, comma 1 lettera i)**: *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo.*

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- pratica e divulgazione del canto corale, con particolare attenzione al canto popolare, nuovo, tradizionale e della montagna
- collaborazione con enti, comuni ed altre istituzioni per sostenere l'attività canora, cercando di sollecitare soprattutto l'interesse dei giovani
- Organizzazione di eventi musicali come concerti, rassegne, concorsi, ecc;
- favorire scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, atti ad accrescere la conoscenza musicale degli associati;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale non è trasmissibile, rimborsabile né rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontarietà del rapporto associativo)

L'associato svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (quando previsto dalla legge)
- Organo di revisione (quando previsto dalla legge)

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare al massimo tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Esso è composto dal numero di 5 membri, il presidente, eletto direttamente dall'assemblea e altri 4 consiglieri, eletti sempre dall'assemblea, tra le persone fisiche associate. Il presidente e i 4 consiglieri nomineranno, tra i consiglieri, un segretario ed eventualmente un vicepresidente. Al consiglio direttivo partecipa il maestro, organo consultivo tecnico artistico.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per n 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limite di mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato direttamente dall'assemblea.

Il segretario ha il compito di tenere la contabilità dell'associazione di aggiornare i libri contabili che la legge prevede. Viene eletto da e tra i membri del consiglio direttivo.

Il maestro, invitato a far parte del consiglio quale organo consultivo, viene scelto dal consiglio direttivo stesso e può da questi essere dimesso, sentito anche il parere dei coristi.

I pareri in campo artistico del maestro sono obbligatori, ma non vincolanti. Peraltro, esso in tutta autonomia, procedere ad insegnare e ad interpretare i brani proposti anche dal consiglio direttivo e di scegliere brani musicali di suo gradimento, per l'inserimento del repertorio del coro.

Il maestro stabilirà il numero dei coristi e il loro specifico ruolo nel coro.

In sintesi il consiglio direttivo è composto da: il presidente, il segretario, i 3 consiglieri, uno dei quali può rivestire il compito di vicepresidente, ed alle sue riunioni è ammesso il maestro quale organo consultivo in materie tecnico artistiche, che può esporre pareri obbligatori, ma non vincolanti.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è nominato dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti; esso rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, se presente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di mancanza di tale figura, il consiglio direttivo conferisce delega ad altro consigliere.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Laddove nominato, l'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e, laddove nominato, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione (DM 5 marzo 2020) e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal

Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari iscritti nell'apposito registro, che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

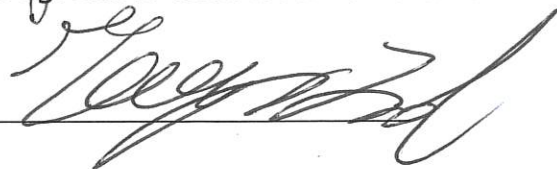
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Fatto, letto e sottoscritto a San Giovanni Ilarione (VR) il 20/09 /2022 il presente documento consta di n. dodici (12) pagine inclusa la presente.

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria: Gambaretto Nico



Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria: Tomiozzo Silvano



06 OTT. 2022

Atto Esente
D. LGS. 117/2017
T.S.
8841
TOTALE
Addi (data del timbro e calendario)

Registrato presso Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Verona
Ufficio Territoriale di Riva del Garda
Atti privati Serie 3 n° 896
Liquidati € 0,00
3 ER9/00

IL DIRETTORE
per il Direttore
Il Funzionario Incaricato
Domenico Bone